

VENEZIA, 22 dicembre 2011, ORDINANZA ANTICAMPER **Rapidi interventi ne hanno determinato la sospensione**

28 dicembre 2011, un camperista ci avvisa che a Venezia hanno firmato un'ordinanza anticamper

Inviato: mercoledì 28 dicembre 2011 12:07 A: info@coordinamentocamperisti.it

COMUNE DI VENEZIA

DIVIETO DI SOSTA CAMPER – CARAVAN su tutto il territorio comunale

1. Vedi allegato articolo del Gazzettino del 3 dicembre 2011, le prime 5 righe e le ultime 10 righe;
2. Vedi "CIRCOLARE DEL MINISTERO DEI TRASPORTI - CIRCOLAZIONE E SOSTA DELLE AUTOCARAVAN" sul sito internet sotto riportato;
3. vedi l'ORDINANZA DEL COMUNE DI VENEZIA;

Da una lettura dei documenti sopra riportati appare palese la violazione del Comune per "abuso di potere e per carenza di motivazione" poiché l'ordinanza è in palese contrasto con quanto previsto dalla "CIRCOLARE DEL MINISTERO DEI TRASPORTI - CIRCOLAZIONE E SOSTA DELLE AUTOCARAVAN" atta ad evitare interpretazioni da parte dei Comuni al Codice della Strada .

Cordiali saluti, *omissis per la privacy ...*

Resto a disposizione al cellulare *omissis per la privacy ...*

29 dicembre 2011, primo intervento dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti

Inviato: giovedì 29 dicembre 2011 08:42

Da: Coordinamento Camperisti [\[mailto:pierluigiciolli@coordinamentocamperisti.it\]](mailto:pierluigiciolli@coordinamentocamperisti.it)

A: i VE ANSA; i VE Corriere del Veneto; i VE CORRIERE DEL VENETO; i VE Fregona Michela; i VE La Nuova di Venezia e Mestre; i VE La Nuova di Venezia e Mestre; i VE La Nuova di Venezia e Mestre; i VE La Nuova di Venezia e Mestre; i VE La Nuova di Venezia e Mestre; i VE MESSAGGERO VENETO; i VE Tele Venezia; i VE TGR Veneto

Oggetto: Venezia: eliminare indebiti oneri alle P.A., ai veneziani e ai turisti. Revocare l'ordinanza 811 del 22 dicembre 2011

VENEZIA per Natale abbiamo ricevuto "in regalo", al posto del panettone, l'emanazione di un'ordinanza illegittima denominata "anticamper" che discrimina e allontana le famiglie che utilizzano per le proprie vacanze l'autocaravan.

Nonostante le norme che regolamentano la circolazione e sosta delle autocaravan esistano dal 1986, sancite dalla Legge 336 del 1991, consolidate nel Nuovo Codice della Strada del 1992, ribadite da direttive interministeriali, c'è sempre qualche dirigente comunale che le viola emanando ordinanze e provvedimenti illegittimi. Un dirigente che, in questo caso, è l'Arch. Loris Sartori, che con una firma in calce all'ordinanza 811 del 22 dicembre 2011 ha attivato indebiti oneri alle Pubbliche Amministrazioni, ai veneziani e ai turisti proprio in un momento in cui il Paese ha bisogno di risparmi, efficienza e sviluppo.

Per evitare detti assurdi oneri (per il Comune il costo di circa 250 euro per ogni segnaletica verticale, per un totale di circa cento; per Prefettura e Giudici di Pace il ricevere e trattare i ricorsi dei contravvenzionati; per il Ministero dei Trasporti il ricevere e trattare un ricorso ai sensi dell'art. 37 del Codice della Strada – per i residenti e i turisti in autocaravan contravvenzionati –; per l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti gli oneri in tempo e denaro per supportare i camperisti discriminati e contravvenzionati), l'Avv. Assunta Brunetti con un documento formale invita il Comune di Venezia a revocare detta ordinanza, ricordando che, in estrema sintesi:

1. il richiamo ai flussi di traffico, seppur epurato dagli errori materiali nella stesura grafica, è irrilevante ai fini del provvedimento;
2. l'ordinanza è illegittima per difetto di istruttoria nonché oscura nella sua formulazione oltre che priva di rilevanza ai fini dell'istituzione delle limitazioni;
3. il codice della strada non contiene alcuna norma che impone di predisporre aree riservate alle autocaravan e aree riservate ad altri veicoli;
4. sussiste il vizio logico della motivazione laddove non è spiegato quale sia il motivo per cui si rende "necessaria" una regolamentazione specifica per la circolazione delle autocaravan;
5. l'ordinanza è illegittima per palese illogicità del provvedimento;
6. da una lettura coordinata delle prescrizioni emerge un quadro contraddittorio, illogico e in violazione delle norme del codice della strada.

Compito di tutti è intervenire affinché il Comune di Venezia revochi detta ordinanza.

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, con i suoi tecnici e la propria esperienza giuridico tecnica, è pronta ad affiancare gratuitamente il Comune di Venezia per risolvere qualsiasi criticità nella circolazione stradale che fosse connessa alla circolazione e sosta delle autocaravan nel loro territorio. Vediamo se la ragione e il buon senso prevarrà, traghettandoci in modo positivo nel 2012.

Cordiali saluti e auguri per un meraviglioso 2012.

A leggervi, Pier Luigi Ciolli

22 dicembre 2011, VENEZIA – ORDINANZA ANTICAMPER

Rep. Ord. n° 811 del 22/12/2011

Oggetto: Regolamentazione della sosta di autocaravan e caravan nel territorio del Comune di Venezia
IL DIRIGENTE

Premesso che:

- l'articolo 185 del Nuovo codice della strada stabilisce che l'autocaravan è soggetto alla disciplina di regolamentazione della circolazione prevista per tutte le tipologie di veicoli e pertanto sottoposti alle stesse limitazioni e agli stessi divieti;
- la sosta degli autocaravan non costituisce campeggio o attendamento quando i veicoli poggiano sul suolo esclusivamente con le ruote, non emettono deflussi propri, salvo quelli del motore, e non occupano la sede stradale dedicata alla sosta in misura eccedente rispetto all'ingombro dell'autoveicolo medesimo;

Considerato che:

- Il territorio del comune di Venezia è caratterizzato da un'elevata affluenza di turistica nel corso di buona parte dei mesi dell'anno e pertanto che di camper;
- nel corso degli accertamenti effettuati dal Corpo di Polizia Municipale è emersa la presenza degli stessi al di fuori di aree adibite alla sosta, non solo di autocaravan, ma nemmeno di altri veicoli;
- Si rende necessaria regolamentare in modo specifico la circolazione di detti veicoli sul territorio comunale, identificando e segnalando le aree adibite alla sosta degli stessi;
- Sul territorio comunale non è consentito il campeggio di autocaravan e di caravan, fatta eccezione che per le strutture ricettive a tal fine attrezzate;

Verificato che sul territorio comunale le aree di sosta su strada non risultano sufficientemente ampie da consentire la sosta regolare degli autocaravan e di caravan;

Riconosciuto che la sosta di caravan è consentita esclusivamente se collegati al veicolo trattore ed all'interno di aree adibite alla sosta di veicoli;

Riconosciuto che sul territorio del comune di Venezia sono presenti numerosi parcheggi scambiatori adeguatamente illuminati e sorvegliati, che in quanto tali consentono il raggiungimento dei principali poli attrattori/turistici della città attraverso l'utilizzo dei servizi di trasporto pubblico;

Riconosciuta tuttavia l'esigenza di consentire la sosta di autocaravan e di caravan al di fuori degli delle aree esplicitamente individuate solo qualora il veicoli non occupassero la sede stradale adibita alla sosta di veicoli in misura eccedente rispetto all'ingombro del veicolo medesimo;

Visto

- Visto l'art. 7 comma 1 lettera h) che riserva ai comuni la facoltà di "istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan di cui all'art. 185" del Decreto Legislativo n°285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";
- visto l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- visto l'art. 17, punto 2), lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia;
- visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";
- visti gli artt. 39 e 40 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992, nonché gli artt. 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 156, 158, 159, 160, 162, 165, 167, 168 e 169 del D.P.R. del 16/12/1992 ;
- visto la Direttiva Ministeriale 24/10/2000 "Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione";

ORDINA

1. Istituire il divieto di sosta permanente con rimozione coatta per auto – caravan e caravan su tutto il territorio comunale ad eccezione degli stalli di sosta liberi segnalati all'interno delle seguenti aree a parcheggio:

a) parcheggio scambiatore di via Miranese;

b) parcheggio scambiatore di via Castellana;

2. vietare il campeggio su tutto il territorio comunale delle auto - caravan e di caravan ad eccezione delle strutture ricettive all'uopo realizzate di cui al punto precedente;

3. nel corso della sosta è vietato lo scarico di qualsiasi deflusso differente da quello del propulsore meccanico;

4. la sosta su strada è consentita al di fuori delle aree di cui al punto 1 qualora l'ingombro del veicolo sia completamente contenuto all'interno dello stallo di sosta;

5. la sosta di soli caravan, scollegati al veicolo trattore, non è consentita;

6. all'interno delle aree di sosta a pagamento la tariffa da applicare alle autocaravan e ai caravan è maggiorata del 50% rispetto a quelle praticate per le autovetture nella medesima zona a pagamento;

La presente ordinanza ha validità immediata ed esecutività dal giorno 10/01/2012

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera, a cura della Direzione PEL, della prescritta segnaletica stradale. A tal fine i segnali in contrasto devono essere oscurati.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Gli organi di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della strada.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Codice della Strada.

Mestre, 22 dicembre 2011

IL DIRIGENTE

arch. Loris Sartori

Direzione Mobilità e Trasporti

Direttore ing. Franco Fiorin

Settore Mobilità

Dirigente arch. Loris Sartori

Sede di Mestre

Villa Ceresa

via Mancini, 10

30174 Venezia Chirignago

tel. 041.545.9430

fax 041.545.9490

loris.sartori@comune.venezia.it

Responsabile del procedimento: arch. Loris Sartori

Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Angela Scolaro

28 dicembre 2011, intervento dell'Avv. Assunta Brunetti

Firenze, 28 dicembre 2011

Raccomandata a/r

Spett. Comune di Venezia

Direzione Mobilità e Trasporti Settore Mobilità

c.a. Dirigente Arch. Loris Sartori

Villa Ceresa via Mancini 10 - Mestre 30174 Venezia

P.E.C.

Spett. Comune di Venezia

Ca' Farsetti - San Marco 4136

protocollo@pec.comune.venezia.it

Oggetto: Ordinanza n. 811 del 22.12.2011 - Istanza per la revoca ovvero l'annullamento d'ufficio *ex art. 21-quinquies* e *21-nonies*, legge n. 241/90.

Formulo la presente in nome e per conto dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti (A.N.C.C.) con sede a Firenze in via San Niccolò 21 in persona del Presidente e legale rappresentante Sig.ra Isabella Cocolo, che mi ha conferito mandato eleggendo domicilio presso il mio studio.

L'A.N.C.C., in qualità di associazione portatrice degli interessi diffusi degli utenti in autocaravan, mi riferisce che il Comune di Venezia ha istituito limitazioni alla circolazione e sosta delle autocaravan con ordinanza n. 811 del 22.12.2011 di cui si contesta integralmente il contenuto (doc. 1).

Al fine di **evitare di adire autorità terze attraverso ricorsi giurisdizionali o amministrativi con conseguenti oneri a carico delle parti e della stessa Pubblica Amministrazione**, si invita la S.V. ad esercitare il potere di autotutela annullando ovvero revocando d'ufficio il provvedimento in oggetto nella parte in cui vieta la sosta delle autocaravan, per i motivi di seguito esposti.

A base dell'ordinanza si richiama anzitutto una "elevata affluenza di turistica nel corso di buona parte dei mesi dell'anno e pertanto che di camper".

Il richiamo, seppur epurato dagli errori materiali nella stesura grafica, appare irrilevante ai fini del provvedimento. Dalla circostanza che il territorio del comune è caratterizzato dalla presenza di turisti non può desumersi alcun divieto alle autocaravan.

A motivo dell'ordinanza si legge inoltre che *“nel corso degli accertamenti effettuati dal Corpo di Polizia Municipale è emersa la presenza degli stessi al di fuori di aree adibite alla sosta, non solo di autocaravan, ma nemmeno di altri veicoli”*.

In via preliminare, si ravvisa un difetto di istruttoria non essendovi alcun richiamo a relazioni tecniche effettuate dalla Polizia Municipale né a riferimenti precisi circa il numero non solo di autocaravan ma di tutte le tipologie di veicoli che sono stati sanzionati per trovarsi *“al di fuori di aree adibite alla sosta”*. Sul punto, si richiama la direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 0000381 del 28.01.2011 avente ad oggetto la predisposizione delle Ordinanze di regolamentazione della circolazione stradale con la quale il Ministero ha chiarito che *«[...] gli enti proprietari devono indicare i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che giustificano l'emanazione delle ordinanze (artt. 6 e 7 c.d.s.) in relazione alle risultanze dell'istruttoria mettendo in evidenza il nesso causale che deve intercorrere tra le esigenze di carattere generale (previste dagli artt. 6 e 7) e il provvedimento in concreto adottato [...] l'art. 5 comma 3, c.d.s. attraverso l'espressione «ordinanze motivate» richiede che l'ente proprietario compri la sussistenza delle esigenze e dei presupposti (già previsti a livello normativo) attraverso documenti o analisi tecniche che attestino e confermino indiscutibilmente la sussistenza delle ragioni che sono alla base del provvedimento adottato. In mancanza l'ordinanza di regolamentazione della circolazione potrebbe risultare illegittima per violazione di legge o eccesso di potere riscontrandosi quantomeno un difetto di motivazione ovvero di istruttoria»* (doc. 2).

In secondo luogo, l'espressione *“al di fuori di aree adibite alla sosta, non solo di autocaravan, ma nemmeno di altri veicoli”* appare oscura nella sua formulazione oltre che priva di rilevanza ai fini dell'istituzione delle limitazioni.

Non è chiaro infatti se la perifrasi opera un riferimento a parcheggi riservati ad autocaravan e parcheggi riservati ad altri veicoli oppure a strade ove vige un generico divieto di sosta per tutti i veicoli.

Peraltro, con tale espressione, l'amministrazione pare muovere dall'erroneo presupposto che debbano esistere aree riservate alla sosta delle autocaravan e aree riservate alla sosta di altri veicoli. La successiva perifrasi *“si rende necessaria regolamentare in modo specifico la circolazione di detti veicoli sul territorio comunale, identificando e segnalando le aree adibite alla sosta degli stessi”* sembra confermare tale assunto.

Invero, il codice della strada non contiene alcuna norma che impone di predisporre aree riservate alle autocaravan e aree riservate ad altri veicoli.

Sul punto si richiama la nota prot. 0065235 del 25.06.2009 avente ad oggetto la corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni del Codice della strada in materia di stalli di sosta nei parcheggi e lungo le strade. Il Ministero ha chiarito che *«Fermo restando che la sosta è un momento della circolazione stradale, gli enti proprietari della strada devono garantirne la possibilità oggettiva per tutte le tipologie di veicoli, anche in caso di parcheggio a loro riservato. L'obbligo deriva dal diritto alla libertà di circolazione, sancito dall'art. 16 della Costituzione, salvo le limitazione che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza; conseguentemente l'ente proprietario, nelle ordinanze di regolamentazione della sosta e del parcheggio, deve tener conto di tutte le categorie di veicoli, con riferimento alla composizione delle correnti di traffico, cosicché è difficilmente sostenibile un divieto di sosta, ad esempio, su tutto o in larga parte del territorio di un comune, per una sola categoria di veicoli, in assenza di motivazioni tanto stringenti da giustificarlo. Pertanto l'ente proprietario della strada non può vietare la sosta ad una sola tipologia di veicoli su tutto o in larga parte del territorio, ancorché riserovi un parcheggio a tale categoria»* (doc. 3, pag. 3-4).

A ciò si aggiunge il vizio logico della motivazione laddove non è spiegato quale sia il motivo per cui si rende *“necessaria”* una regolamentazione specifica per la circolazione delle autocaravan. Infatti, non vi è nessuna norma del codice della strada e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione che impone alle autocaravan di sostare esclusivamente in aree a loro riservate.

In quarto luogo l'ordinanza è basata sulla circostanza che *“sul territorio comunale le aree di sosta su strada non risultano sufficientemente ampie da consentire la sosta regolare degli autocaravan e di caravan”*.

In via preliminare si eccipisce nuovamente un difetto di istruttoria mancando ogni riferimento ad atti amministrativi e relazioni tecniche che attestino le dimensioni di tutte le strade ove è consentita la sosta dimostrando che tali strade possono consentire la sosta esclusivamente a determinate categorie di veicoli. Sul punto si ravvisa la palese illogicità del provvedimento.

Infatti, se la criticità attiene alle **dimensioni** di una strada, non è chiaro come da un punto di vista logico, il divieto riguardi la **tipologia** anziché la dimensione del veicolo.

Con riguardo al contenuto ordinatorio del provvedimento, si rileva quanto segue.

Al punto 1 è istituito il *“divieto di sosta permanente con rimozione coatta per auto – caravan e caravan su tutto il territorio comunale ad eccezione degli stalli di sosta liberi”* nei parcheggi scambiatori di via Miranese e via Castellana.

Al successivo punto 4 si precisa che *“la sosta su strada è consentita al di fuori delle aree di cui al punto 1 qualora l'ingombro del veicolo sia completamente contenuto all'interno dello stallo di sosta”*.

Da una lettura coordinata delle prescrizioni emerge un quadro contraddittorio, illogico e in violazione delle norme del codice della strada.

Innanzitutto non è chiaro quale sia il significato della locuzione *“stalli di sosta liberi”* non essendovi alcun riscontro nelle norme del codice della strada e relativo regolamento di esecuzione e di attuazione.

In secondo luogo, la formulazione del punto 4 è criptica, in quanto la segnaletica orizzontale ha la funzione di rendere percepibile lo stallo e non di riservarlo ad una categoria di veicoli, funzione diversa da quella tipica e affidata alla segnaletica verticale. In tal caso, la delimitazione della dimensione dello stallo di sosta assumerebbe una funzione diversa da quella tipica prevista dalla norma poiché determinerebbe il tipo di veicolo che può fruire dello stallo, con conseguente automatica esclusione della sosta di tutti quei veicoli che, per dimensione, non rientrano nello spazio tracciato.

Sul punto con la sopra citata nota prot. 0065235 del 25.06.2009 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha chiarito che "[...] qualora l'ente proprietario della strada ... delimiti le dimensioni degli stalli di sosta in modo da consentirne la fruizione solo ad alcune tipologie di veicoli escludendo dalla sosta tutti quei veicoli che per le loro dimensioni non vi rientrano, il relativo provvedimento è viziato da eccesso di potere se non è giustificato da comprovate esigenze della circolazione o caratteristiche della strada o comunque da una motivazione congrua e logica nonché adeguata alla fattispecie" (doc. 3 pag. 4).

A tutto ciò si aggiunge la probabile difficoltà operativa di palesare i contenuti dell'ordinanza n. 811 del 22.12.2011 con segnaletica stradale percepibile e facilmente comprensibile.

Infine, con specifico riguardo alle autocaravan, l'art. 185, co. 1 codice della strada dispone che «ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli». La precisazione del legislatore circa l'equiparazione «agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli artt. 6 e 7», lungi dal costituire un'indicazione ultronea, rivela l'intenzione del legislatore di evitare irragionevoli discriminazioni nei confronti di tale autoveicolo.

La circolazione e la sosta delle autocaravan sono state oggetto della direttiva del Ministero dei Trasporti prot. n. 0031543 del 02 aprile 2007, successivamente recepita dal Ministero dell'Interno con circolare prot. n. 0000277 del 14 gennaio 2008 (doc. 4). Nel merito, il Ministero ha precisato che «Ai sensi dell'articolo 185 del Codice della Strada non si può escludere dalla circolazione la "autocaravan" (autoveicolo ai sensi dell'articolo 54 del Codice della Strada) da una strada e/o da un parcheggio ed allo stesso tempo consentirlo alle autovetture che sono anch'esse autoveicoli. Per quanto detto, se la zona è sottoposta ad un traffico sostenuto e vi sono a disposizione pochi stalli di sosta è auspicato l'attivare una sosta limitata nel tempo in modo che tutti, a prescindere dall'autoveicolo che utilizzano, possano fruire del territorio senza subire discriminazione (...). Pertanto, non conforme a legge, e frutto di eccesso di potere, dovrebbe essere ritenuta l'ordinanza che interdice la circolazione o l'accesso alle autocaravan in un parcheggio e/o in uno stallo di sosta sulla strada dove è, al contrario, consentito alle autovetture (...)».

Per i motivi sopra esposti, si invita la S.V. a revocare ovvero annullare d'ufficio l'ordinanza n. 811 del 22 dicembre 2011, dandone notizia allo scrivente entro 15 giorni dalla ricezione della presente al fine di evitare il ricorso a rimedi giurisdizionali o gerarchici.

Nella denegata ipotesi del mancato esercizio del potere di autotutela, gli oneri sostenuti per l'impugnazione dell'ordinanza in oggetto saranno posti a Vostro esclusivo carico.

Distinti saluti.

Avv. Assunta Brunetti

Firenze, 28 dicembre 2011

Allegati

1. Ordinanza n. 811 del 22.12.2011 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nota prot. n. 0050502 del 16.06.2008
2. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, direttiva prot. 0000381 del 28.01.2011
3. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nota prot. 0065235 del 25.06.2009.
4. Ministero dell'Interno, circolare prot. n. 0000277 del 14.01.2008.

29 dicembre 2011, interrogazione del consigliere comunale Marco Gavagnin

http://consiglio.comune.venezia.it/?pag=atti_1_3673

Venezia, 29 dicembre 2011

nr. ordine 960

n p.g. 240

All'Assessore Ugo Bergamo

e per conoscenza

Alla Segreteria della Commissione consiliare IV Commissione

Al Presidente del Consiglio comunale

Al Sindaco

Al Capo di Gabinetto del Sindaco

Ai Capigruppo Consiliari

Al Presidente della Municipalità Mestre – Carpenedo
Al Vicesegretario Vicario

Oggetto: Ordinanza n. 811 del 22/12/2011 avente per oggetto “Regolamentazione della sosta di autocaravan e caravan nel territorio del Comune di Venezia”

Tipo di risposta richiesta: scritta

Premesso

- che l'amministrazione comunale, emanando provvedimenti amministrativi indirizzati ai propri cittadini, deve informare la sua azione ai principi di uguaglianza e parità di trattamento, sanciti dalla Costituzione agli artt. 3 e 16;
- che, ai sensi dell'art. 185 comma 1 del Nuovo Codice della strada, ai fini della circolazione stradale in genere e agli effetti dei divieti di cui agli artt. 6 e 7 del Codice, gli autocaravan sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli;
- che la loro sosta, ove consentita, non costituisce campeggio, attendamento e simili se essi poggiano sul suolo esclusivamente con le ruote, non emettono deflussi propri e non occupano la sede stradale in misura eccedente il proprio ingombro (art. 185 comma 2 C.d.S.);
- che nel caso di sosta, o parcheggio a pagamento, le tariffe possono essere maggiorate fino al 50% rispetto a quelle praticate per le autovetture in analoghi parcheggi della zona (art. 185 comma 3 C.d.S.);
- che è vietato lo scarico di residui organici e di acque chiare e luride su strade e aree pubbliche, al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario (art. 185 comma 4 C.d.S.);
- che i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dall'ente proprietario della strada, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali (art. 5 comma 3 C.d.S.);
- che inoltre nel caso di autocaravan che poggino sulla sede stradale con le proprie ruote, senza emettere deflussi propri, e che non occupino la sede stradale in misura eccedente il proprio ingombro, in assenza di ostacoli atti a giustificarla (limitazioni alla circolazione dirette ai veicoli aventi una sagoma per altezza superiore all'altezza di un ostacolo non eliminabile) la limitazione alla circolazione stradale e sosta per detta particolare categoria di autoveicoli appare illegittima;

considerato

- che senza alcun preavviso, e solo attraverso alcuni recenti articoli apparsi nei giornali locali, è stato annunciato alla cittadinanza che dal prossimo 1° gennaio 2012 sarebbe stato istituito un divieto di sosta generale per camper e caravan in tutto il territorio comunale e che si sarebbero però allestite delle apposite aree di sosta gratuita all'interno di quattro parcheggi scambiatori della città (Castellana, Miranese, zona Cà emiliani e via Buozzi);
- che l'Ordinanza comunale citata, la n. 811 del 22.12.2011, è stata emessa in concomitanza delle festività natalizie e quindi i cittadini non ne hanno potuto avere grande contezza;
- che tale ordinanza, esecutiva a decorrere dal giorno 10.01.2012, prevede da subito non solo la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal C.d.S. ma anche la sanzione accessoria della rimozione coatta del veicolo e che degli iniziali quattro parcheggi scambiatori sono stati individuati due sole aree di sosta libera nei “parcheggi scambiatori di via Miranese e via Castellana”. Ne deriva che gli stalli liberi sono già fin d'ora insufficienti e l'ordinanza obbligherebbe, di fatto, i cittadini a ricorrere ad aree di sosta a pagamento gestite da privati, il cui costo è molto oneroso, specie in un periodo di grave crisi economica, pur a fronte di tasse e imposte pagate, al pari di tutti gli altri possessori di veicoli aventi libera circolazione, per disporre di parcheggi;
- che inoltre, su tale argomento, va ricordata la Direttiva dell'ex Ministero dei Lavori Pubblici n. 6688 del 24.10.2000 “sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del Codice della Strada in materia di segnaletica, e criteri per l'installazione e la manutenzione”: il paragrafo 5, in particolare, dedicato agli “Impieghi non corretti della segnaletica stradale” al punto 1 sui “Casi più ricorrenti di vizi dei procedimenti” indica espressamente le ordinanze di divieto di circolazione e sosta di autocaravan e caravan, le cui finalità hanno scarsa, o del tutto carente, attinenza con la circolazione, e invece celano non espressi motivi di interessi locali, non perseguibili con lo strumento dell'ordinanza sindacale a norma dell'art. 7;

- che infine il Ministero dei Trasporti ha chiarito in una nota all'ANCI che l'emanazione della circolare n. 31543/2007 del 02.04.2007, in materia di circolazione e sosta delle autocaravan, si è resa necessaria a seguito delle innumerevoli e ripetute istanze presentate circa la corretta applicazione del Codice della strada in materia di autocaravan (articolo 185 C.d.S.), e – aspetto particolarmente importante - è stata formulata ai sensi dell'art. 35 comma 1, che conferisce al Ministero dei Trasporti il potere di direttiva in materia di Codice della strada, vincolando in tal modo gli enti proprietari delle strade ad applicare le disposizioni in esse contenute. In particolare il Ministero ha avuto modo di accertare che, nell'attività di regolamentazione della circolazione, alcuni comuni emanano provvedimenti che danneggiano e discriminano la categoria dei camperisti nonostante la chiara disposizione di legge, di cui all'art. 185 comma 1 C.d.S. che statuisce “i veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera m), ai fini della circolazione stradale in genere e agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli”. L'ANCI ha conseguentemente informato i Comuni d'Italia circa queste direttive e chiarimenti formulati dal Ministero;
- che infine il provvedimento in esame potrebbe suscitare in città voci e commenti, capaci di compromettere il buon nome dell'amministrazione comunale, se messa insieme alla notizia della concessione, fatta da ASM ad una cooperativa sociale guidata da Toffanin, ex consigliere comunale dell'UDC, avente per oggetto un'area di sosta presso il parco di San Giuliano ora adibita a park per camperisti, affidata senza alcuna procedura di gara per un prezzo annuo piuttosto irrisorio (4.000 euro) rispetto ai potenziali guadagni di attività similari;

si chiede al Sindaco e all'assessore competente

di chiarire innanzitutto le motivazioni e le finalità della citata ordinanza considerato che appare scarsamente motivata;

- di illustrare poi le norme giuridiche a fondamento di tale scelta e in base alle quali l'amministrazione comunale sembra disattendere precise indicazioni del Ministero dei Trasporti e della stessa ANCI;
- di esplicitare le ragioni in base alle quali viene vietata la sosta e la circolazione alle autocaravan sulla base di un'ordinanza motivata dalla necessità di salvaguardare soprattutto, l'igiene e la sanità pubblica, senza tenere conto che le autocaravan, per il loro allestimento, che comprende serbatoi di raccolta delle acque inerenti cucina e bagno, sono veicoli che non possono mettere in pericolo l'igiene pubblica. Inoltre, da un punto di vista logico-giuridico la motivazione adottata circa “lo scarico di residui organici e acque chiare e luride”, non appare sufficiente a giustificare il provvedimento, in quanto l'eventuale violazione alle norme di tutela del manufatto stradale di cui all'art. 15, comma 1, lett. f) e g) C.d.S., sono già sanzionabili ai sensi del medesimo articolo, commi 2, 3 e 4;
- di esplicitare le ragioni in base alle quali si invoca il divieto di campeggio per giustificare il divieto di sosta per le autocaravan. E' indubbio che il comune possieda il diritto/dovere di intervenire per limitare, reprimere o regolamentare l'attività di campeggio. In tal caso le ordinanze, per essere legittime, devono essere emanate alla luce del citato comma 1 dell'art. 185 del Codice della Strada, il quale stabilisce che le autocaravan sono soggette alla disciplina prevista per gli altri veicoli, e del 2 comma in base al quale “la sosta delle stesse, dove consentita, non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote ...”. Pertanto, nel caso di autocaravan che poggino sulla sede stradale con le proprie ruote, senza emettere deflussi propri, e non occupino la sede stradale in misura eccedente il proprio ingombro, un'eventuale azione sanzionatoria appare decisamente illegittima;
- di chiarire in base a quale attività istruttoria, di quali e quanti casi si sia tenuto conto, in base a quali rilievi si sia pervenuti, per giustificare un tale provvedimento di ampia portata rispetto alla limitazione della circolazione e sosta dei veicoli in oggetto;
- di chiarire inoltre come l'ordinanza preveda di regolamentare i cittadini che non risiedono nei quartieri adiacenti ai due soli parcheggi scambiatori individuati e adibiti a sosta gratuita (si pensi soltanto ai residenti di Favaro, Campalto, Marghera o Lido, Pellestrina, etc.);
- di esplicitare a quale sanzione amministrativa il cittadino può incorrere e quali procedure e precisi costi siano previsti per la rimozione coatta;
- di chiarire infine se, in considerazione della potenziale situazione di contenzioso in materia di circolazione e sosta di autocaravan, si sia verificata la legittimità dell'ordinanza, sottoponendola alla valutazione preventiva del Ministero competente, dell'ANCI, e della Avvocatura Civica in modo da acquisire un parere ed un conforto onde evitare che ai cittadini pervenga un atto illegittimo;

- di valutare infine se non sia opportuno per l'Amministrazione, in via di autotutela amministrativa, ritirare il provvedimento allo scopo di ristabilire una condizione di conformità alle disposizioni impartite dal Ministero dei Trasporti e dall'ANCI.

Mestre, 28.12.2011

Marco GAVAGNIN, consigliere comunale

UN ASSOCIATO CI INFORMA E SI RENDE PARTE ATTIVA

Inviato: venerdì 30 dicembre 2011 06:11

A: Coordinamento Camperisti

Oggetto: Re: Venezia: eliminare indebiti oneri alle P.A., ai veneziani e ai turisti.

Revocare l'ordinanza 811 del 22 dicembre 2011

Purtroppo il parcheggio della Castellana a cui fa riferimento l'ordinanza non lo conosco però Vi allego le foto:

- viale Terraglio (p6) e via Miranese (p3) quasi sempre vuoti però impraticabili per i camper,
- S. Maria dei Battuti (p2) non ha ancora la sbarra però un bel cartello di divieto di sosta camper,
- Malcontenta sempre Comune di Venezia e anche qui un bel cartello e la sbarra pronta.

In molte altre parti l'amministrazione di Venezia ha messo le sbarre per impedire l'accesso ai camper e questo succede anche nei comuni limitrofi, alla stazione del treno, all'Auchan e in molte altre parti.

Se Vi interessa posso inviarvi altre segnalazioni.

Saluti *omissis per la privacy* ...

31 dicembre 2011, Venezia: SOSPESA l'ordinanza

La notizia ci arriva in un articolo a cura de IL GAZZETTINO.it del 31 dicembre 2011, qui riprodotto.

Attendiamo la comunicazione ufficiale del Comune e la relativa revoca dell'ordinanza 811 del 22 dicembre 2011 come richiesto nell'istanza motivata inviata dall'Avv. Assunta Brunetti per l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti.

Una nota: le norme richiamate sia dall'Avv. Assunta Brunetti sia dal consigliere comunale Marco Gavagnin dovevano essere a conoscenza sia del Responsabile del procedimento Arch. Loris Sartori sia della Responsabile dell'istruttoria Dr. Angela Scolaro.

Non solo ma ci domandiamo come abbia potuto l'Arch. Loris Sartori sottoscrivere una simile ordinanza prescrittiva visto che, aprendo

<http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/29632>

alla pagina: *Trasparenza, valutazione e merito. Curricula vitae dei dirigenti*, poi cliccando alla voce: [SARTORI Loris \(65.12 KB\)](#), tra i suoi titoli di studio e professionali spicca anche l'aver partecipato, a Venezia, il 9 - 16 giugno 2005, alle *Tecniche di redazione degli atti amministrativi*.

L'azione proseguirà fino alla revoca di detta ordinanza. **Auguri per un meraviglioso**

2012

Cordiali saluti, Pier Luigi Ciolli



IL GAZZETTINO.it

Sabato 31 Dicembre 2011

Sospesa anche l'ordinanza che vieta di parcheggiare i camper in tutto il territorio comunale. Almeno fino al prossimo 28 febbraio non se ne parla, lo ha deciso l'altro ieri la Giunta comunale i cui componenti, probabilmente, avevano le orecchie che fischiavano visto che comitati cittadini e singoli camperisti erano insorti per denunciare l'illegittimità del provvedimento.

L'ordinanza sospesa, come avevamo preannunciato, vieta ai camper di parcheggiare in tutto il territorio cittadino, e inizialmente individuava quattro aree dedicate, i parcheggi scambiatori di Castellana, Miranese, zona Ca' Emiliani e via Buozzi. Quelle aree, alla fine, sono state ridotte a due, via Miranese e via Castellana. «Per cui gli stalli liberi sono già fin d'ora insufficienti e l'ordinanza di fatto obbligherebbe i cittadini a ricorrere ad aree di sosta a pagamento gestite da privati» scrive Marco Gavagnin, il consigliere comunale del Movimento 5 stelle che ha raccolto tutte le proteste e le ha inserite in

un'interrogazione urgente rivolta al sindaco Giorgio Orsoni e all'assessore alla Mobilità, Ugo Bergamo, per chiedere serie di chiarimenti e «di valutare se non sia opportuno, in via di autotutela amministrativa, ritirare il provvedimento».

Partendo dalla considerazione che i camper sono come tutti gli altri veicoli circolanti e quindi non si capisce perché non possano essere parcheggiati a differenza delle auto, l'interrogazione contesta le motivazioni dell'ordinanza, secondo la quale i camper e i caravan potrebbero mettere in pericolo l'igiene pubblica: «Per il loro allestimento, che comprende serbatoi di raccolta delle acque inerenti cucina e bagno, sono veicoli che non possono creare alcun pericolo del genere». Gavagnin, inoltre, cita una direttiva del ministero dei Trasporti che richiama a sé il potere di direttiva in materia di Codice della strada, dopo che ha accertato come alcuni comuni emanano provvedimenti che danneggiano e discriminano la categoria dei camperisti. Nel caso veneziano, il consigliere del Movimento 5 stelle sostiene che «l'ordinanza potrebbe suscitare dubbi in città se messa insieme alla notizia della concessione, fatta da ASM ad una cooperativa sociale guidata da Toffanin, ex consigliere comunale dell'Udc, avente per oggetto un'area di sosta al parco di San Giuliano, ora adibita a park per camperisti, affidata senza alcuna procedura di gara per un prezzo annuo piuttosto irrisorio, 4.000 euro».